



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, ed in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche "MUR"), con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", come da ultimo modificato dal predetto d. l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 164 del 30 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020 n. 2126, pubblicato in G.U. n. 309 del 14 dicembre 2020, recante il "*regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2021 al n. 2475, con il quale è stato conferito al dottor Gianluca Cerracchio l'incarico di Direttore generale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e in particolare l'articolo 13, comma 4, lettere a) e b) che, nel disciplinare le differenti tipologie di strutture residenziali universitarie, così dispone: «*a) collegi universitari: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative; [...]; b) residenze universitarie: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura*»;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", e in particolare l'art. 1, comma 523, che così dispone: «*Al fine di valorizzare la vocazione collegiale delle università statali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato «Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Le modalità di riparto e le condizioni di accesso al fondo sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo, dell'impegno*



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti»;

VISTO l'art. 1, commi 582 e 583, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", secondo cui:

"582. La dotazione del Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025".

"583. Il Fondo di cui al comma 582, per gli anni 2023, 2024 e 2025, è ripartito, per una quota del 50 per cento, in ragione del rapporto tra gli studenti iscritti all'ateneo e i posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo e, per una quota del 50 per cento, in ragione dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti. Non sono ammessi al riparto del Fondo di cui al primo periodo gli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale e le istituzioni della formazione superiore che ricevono ordinariamente contributi dallo Stato per il sostegno alla residenzialità";

CONSIDERATO pertanto che, in attuazione delle norme richiamate, per quanto riguarda gli stanziamenti relativi agli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 la procedura di ripartizione del Fondo in parola sarà adottata sulla base delle nuove disposizioni dettate dal suddetto art. 1, comma 583, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mentre per quanto concerne lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 2022, oggetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente dettate dal richiamato art. 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il decreto MUR-MEF 9 luglio 2021, prot. n. 757, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2021 n. 2228, con il quale, si è provveduto alla definizione delle modalità di riparto e delle condizioni di accesso al "*Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale*" da parte delle università statali in attuazione dell'art. 1, co. 523, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO in particolare l'art. 2 del richiamato decreto MUR-MEF n. 757/2021 (Modalità di riparto del fondo) che individua i requisiti per il riparto del Fondo suddividendoli nelle seguenti 5 macroaree:

- a) rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo;
- b) impegno economico sostenuto dall'Ateneo per la funzione formativa erogata nell'ambito dei Collegi da esso gestiti in favore degli studenti ospiti;
- c) caratteristiche organizzative dei suddetti Collegi;
- d) polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi in esso offerti agli studenti ospiti;
- e) servizi offerti nell'ambito di tali collegi con riguardo alla funzione residenziale e alla funzione formativa in essi svolte;

RITENUTO di dover attribuire, nella valutazione dei criteri di riparto, ad ognuna delle suddette macroaree un peso non minore, per ognuna di esse, ad un quinto del totale (pari in percentuale al 20%), in particolare al criterio di cui al punto a) in quanto particolarmente espressivo del carattere collegiale di un ateneo;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

RITENUTO che a ciascuna delle sotto aree (funzione residenziale e funzione formativa) presenti nella macroarea di cui all'art. 2, comma 2, lett. e), del decreto MUR-MEF n. 757/2021 debba essere attribuito un peso pari in percentuale al 10%;

CONSIDERATO che per impegno economico di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), del decreto MUR-MEF n. 757/2021 ("impegno economico sostenuto dall'ateneo per la funzione formativa erogata nell'ambito dei collegi da esso gestiti in favore degli studenti ospiti, desumibile da apposita dichiarazione in tal senso sottoscritta dal rettore e controfirmata dal collegio dei revisori dei conti dell'ateneo, rilasciata sulla base dei dati desunti dall'ultimo bilancio di ateneo approvato") debbano intendersi costi del personale educativo (Responsabile del Collegio, i formatori, Comitato scientifico etc.), costi di tutorato, costi per il coaching, costi di internazionalizzazione, costi di orientamento al lavoro, costi per le attività di formazione integrativa, costi sostenuti per il coinvolgimento di qualificati rappresentanti del mondo delle professioni e delle imprese per attività finalizzate alle soft skill, costi volti a favorire l'integrazione degli studenti nella comunità del collegio quali, tra le altre, l'organizzazione di attività culturali e ricreative, ed ogni altro costo funzionale alla attività formativa svolta nei collegi gestiti dall'Ateneo;

TENUTO CONTO che, in aderenza a quanto disposto dal decreto n. 757/2021 nell'ambito della macroarea di cui all'art. 2, comma 2, lett. c), la presenza di un contratto personalizzato con lo studente ospite è elemento che conferisce al tipo di organizzazione dell'attività formativa una specifica valorizzazione;

TENUTO CONTO che nella valutazione della macroarea di cui all'art. 2, comma 2, lett. d) dell'anzidetto decreto deve essere valorizzata la presenza nel collegio di spazi destinati ad uso comune e che nel calcolo del punteggio da attribuire a ciascun Ateneo ci si deve riferire agli standard e requisiti dimensionali indicati in attuazione della legge n. 338/2000 (recante proprio norme per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari), e dunque:

- tenendo conto del rapporto tra la somma del numero dei posti delle sale studio e il numero dei posti dei laboratori didattici rispetto al numero dei posti letto disponibili;
- ritenendo coefficiente ottimale un rapporto pari al 40% con la conseguente attribuzione di 10 (dieci) punti in caso di rapporto pari o superiore al 40% e 5 (cinque) punti in caso di rapporto inferiore al 40%;
- e ritenendo che al punteggio così ottenuto vada aggiunto un moltiplicatore pari a 0.2 per ogni altro spazio comune presente nel collegio tra quelli elencati nell'art. 2 comma 2 lett. d) del decreto MUR-MEF n. 757/2021;

TENUTO CONTO dei dati e delle dichiarazioni caricate a sistema dagli atenei statali nell'ambito dell'apposita procedura informatizzata predisposta dal CINECA per l'esercizio finanziario 2022 e finalizzata alla verifica della sussistenza in capo agli atenei dei requisiti indicati all'art. 1, co. 523, della l. n. 178/2020 e all'acquisizione dei dati funzionali alla ripartizione del suddetto fondo;

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 25361 del 5 dicembre 2022, con il quale è stato disposto, a valere sulla disponibilità del capitolo 1715/pg1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, l'impegno delle risorse stanziato per l'esercizio finanziario 2022, pari a euro 5.000.000,00, in favore delle università statali in possesso dei requisiti indicati all'art. 1, comma 523, della legge n. 178/2020 e



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

all'art. 1 del decreto MUR-MEF n. 757/2021, per le finalità di cui al predetto art. 1, co. 523, della legge n. 178/2020;

VISTA la l. 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modificazioni;

VISTA la l. 30 dicembre 2021, n. 234, recante l'approvazione del "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024*" e in particolare la Tabella 11, allegata allo stesso, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2022;

VISTA l. 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*";

VISTO il decreto MEF del 30 dicembre 2022 di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, correlato alla legge di bilancio n. 197/2022, ed in particolare la Tabella n.11 allegata allo stesso, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2023;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa e in applicazione di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 523, e dal decreto MUR-MEF 9 luglio 2021, prot. n. 757, lo stanziamento 2022 di cui al predetto art. 1, comma 523, della legge n. 178/2020, pari ad euro 5.000.000,00, è così ripartito:

ATENEIO	CONTRIBUTO
Università degli Studi dell'Insubria	210.457,20
Alma Mater Studiorum Università di Bologna	366.247,28
Università di Catania	250.775,31
Università di Macerata	207.215,92
Università degli Studi di Padova	366.483,00
Università di Pavia	496.283,37
Sapienza Università di Roma	487.244,58
Scuola Normale Superiore	1.122.283,96
Sant'Anna Scuola Universitaria Superiore Pisa	1.197.428,30
Università degli Studi di Brescia	295.581,08
TOTALE	5.000.000,00



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianluca Cerracchio